



Sentenza n. 45 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 6 febbraio 2023, deposito del 17 marzo 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 95 del 2022

parole chiave:

ESECUZIONE FORZATA – ESTINZIONE DEL PROCESSO – IMPARZIALITÀ
DEL GIUDICE

disposizione impugnata:

- art. 630, terzo comma, del [codice di procedura civile](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

Con ordinanza del 21 aprile 2022, il tribunale di Udine, seconda sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, richiamando l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, quarto e quinto comma c.p.c., prevede che il reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione debba essere proposto al giudice dell'esecuzione (con ricorso o all'udienza) e che quest'ultimo, nonostante abbia emesso il provvedimento reclamato, anziché essere obbligato all'astensione, faccia parte del collegio chiamato a decidere.**

In particolare, il giudice *a quo* ravvisa un'**irragionevole disparità di trattamento**, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, fra la disposizione censurata e gli artt. 186-bis disp. att. cod. proc. civ. e 669-terdecies, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ., i quali prevedono la necessaria alterità fra il giudice che emette il provvedimento e quello chiamato a pronunciarsi sull'opposizione o sul reclamo avverso lo stesso. In secondo luogo, il rimettente ritiene che la partecipazione obbligatoria del giudice dell'esecuzione al giudizio di reclamo e l'omessa previsione della sua incompatibilità arrechino un **vulnus all'art. 111, secondo comma, della Costituzione**, là dove prescrive che ogni processo deve svolgersi davanti a un **giudice terzo e imparziale**. Infine, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, nella

parte in cui afferma il diritto di ogni persona a che il suo processo si svolga dinanzi a un tribunale imparziale.

Nel merito, la Corte ritiene di dover esaminare in via prioritaria il dubbio di legittimità costituzionale sollevato con riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Ribadito che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, la Corte sottolinea che suo corollario è l'esigenza che il giudice non subisca la forza della prevenzione derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa *res iudicanda*. In virtù di ciò, l'espressione "altro grado del processo" di cui all'art. 51, comma 1, numero 4, c.p.c., deve – in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata – riferirsi anche alla «fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (...) da una pronuncia attinente il medesimo oggetto e le stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase ancorché avanti allo stesso organo giudiziario» (sentenza n. 460 del 2005).

Tanto premesso, il Giudice delle leggi ricostruisce il rapporto intercorrente tra il giudizio svolto dal giudice dell'esecuzione e quello che è chiamato a operare il collegio in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 630, comma terzo, c.p.c. La Corte ricorda che proprio con riferimento alla relazione fra questi due giudizi, di recente, **le sezioni unite civili della Cassazione hanno, in primo luogo, evidenziato la discontinuità fra il provvedimento del giudice dell'esecuzione e il reclamo e, in secondo luogo, sottolineato come quest'ultimo palesi una chiara natura impugnatoria** in ragione del fatto che, laddove esso non venisse proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizzerebbe, determinando la chiusura del processo esecutivo ovvero l'irrevocabilità della decisione reiettiva dell'eccezione.

Deve riconoscersi, dunque, la natura *lato sensu* impugnatoria propria del reclamo di cui all'art. 630, terzo comma, c.p.c. corroborata dall'identità della *res iudicanda* oggetto dei due pronunciamenti, i quali parimenti esaminano la ricorrenza o meno delle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo.

Il reclamo, in sostanza, sollecita una *revisio prioris instantiae* che devolve al collegio lo stesso tipo di valutazione sottesa al provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione. **Anche rispetto al giudizio di reclamo, dunque, deve essere garantita la terzietà-imparzialità del giudice.**

Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, ovvero che rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Ne conseguono l'obbligo del giudice dell'esecuzione di astenersi e la facoltà per le parti di ricusarlo ai sensi dell'art. 52 c.p.c.

Domiziano Pierantoni